



ISTITUTO COMPRENSIVO

“VILAFRANCA TIRRENA”

Via G. Calasanzio, 17 98049 VILAFRANCA TIRRENA (ME) Tel. 090/334517
Cod.Mecc.: MEIC819005 - meic819005@istruzione.it Cod.Fisc.: 97105960831

Prot. n. 11189

Villafranca Tirrena, 07/09/2018

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO l'art. 7 del DPR n.275 dell' 08/03/99 relativo al regolamento in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche;

VISTO l'art.96 del D.Lgs n.297/94;

VISTO l'art.50 del Decreto Interministeriale n.44 dell' 1/2/2001, recepito dal Decreto Assessoriale n.895 del 2001, che attribuisce all' Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art.33, 2° comma, del Decreto n.44 dell' 1/2/2001, recepito dal Decreto Assessoriale n.895 del 2001, in base al quale il Consiglio d'istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed limiti relativi all'utilizzo dei locali scolastici da parte di soggetti terzi;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici;

con voti unanimi espressi in termine di legge

DELIBERA

Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità e i criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici.

Art.1— Finalità e ambito di applicazione.

Gli edifici scolastici sono di proprietà dell'Amministrazione comunale ed il Dirigente scolastico ne è consegnatario. L'istituzione scolastica, pertanto, può disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi in virtù dell'art. 50 del D.I. 44/2001, recepito dal Decreto Assessoriale n.895 del 2001, che fissa le condizioni dell'uso improntate esclusivamente ai principi della temporaneità e della precarietà, e secondo i criteri stabiliti dal consiglio d'istituto ex art. 33 del D.I. 44/2001, recepito dal Decreto Assessoriale n.895 del 2001.

Art.2 — Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini Istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono, quindi, essere concessi in uso a terzi

esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:

- al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;
- alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro;
- alla qualità e alla originalità delle proposte nell'ambito delle attività culturali.

In caso di pluralità di richieste verranno trattate con precedenza quelle pervenute da Associazioni e/o società che hanno già fruito dell'uso dei locali negli anni precedenti senza aver riportato alcuna nota di demerito o causato disagio all'istituzione scolastica.

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.

Art 3 -Fasce orarie di utilizzo

L'uso dei locali può essere richiesto dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 17:30, il sabato dalle 14,30. Tale orario potrebbe subire modifiche a seguito di avvio dei progetti PON che prevedono l'utilizzo della palestra.

Art.4 —Doveri del concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere, nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
- osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
- lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni igieniche e di sicurezza funzionali all'utilizzo da parte della scuola e idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.

L'uso dei locali avviene nel rispetto della normativa vigente. La concessione in uso temporaneo dei locali scolastici è subordinata alla garanzia dell'assunzione degli impegni da parte del richiedente delle pulizie, della custodia, apertura e chiusura degli stessi, del divieto di fumo, rispetto delle norme di sicurezza e del corretto utilizzo. Il concessionario ha, inoltre, l'obbligo di riportare i locali nelle stesse condizioni di inizio dell'attività, in modo da non arrecare pregiudizio agli alunni, al personale della scuola e alle attività scolastiche.

L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità, nonché la revoca della concessione.

Art. 5 -Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi.

L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.

Art.6 -Usi incompatibili

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.

È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico esterno a pagamento.

Art.7 -Divieti particolari

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato, inoltre, all'osservanza di quanto segue:

- è vietato al concessionario la rimozione di avvisi e/o cartellonistica varia, l'installazione di strutture fisse o di altro genere senza autorizzazione dell'istituzione scolastica;
- è, di norma, vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro; qualora ciò avvenga l'Istituto declina ogni responsabilità;
- qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica;
- l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità.

Art.8 -Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere presentate al Comune, quindi inviate per iscritto all'Istituzione scolastica previo nulla osta da parte del Comune; le stesse dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico verificherà se: la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso.

L'assenso all'utilizzo può essere temporaneo o annuale.

Art.9 -Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Comune e dovrà contenere:

- 1) le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
- 2) il richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Approvato all'unanimità dal Consiglio di Istituto in data 07/09/2018. Verbale n. 19 Delibera n. 10.